

L'insussistenza del fatto al road show AIDP

**Commento alle sentenze della Corte di Cassazione n.
20540 e 20545 del 2015.**

CENTRO STUDI

Circolare n.10 del 2015



Carissimi amici e amiche,

Il Centro Studi vive e si alimenta del contributo dei soci, questa è ormai una realtà all'interno della nostra associazione, e noi siamo felici di continuare a proporvi le novità che la nostra vita Associativa propone come quelle emerse al road show nella tappa di Napoli. Crediamo fortemente nel valore della condivisione e per questo ringraziamo tutti coloro che stanno contribuendo al road show e stanno supportando in ciò il Centro Studi.

David Trotti e Maurizio Manicastrì
Coordinatori Nazionali del Centro Studi AIDP

Le due sentenze di cassazione allegate, entrambe del 13 ottobre 2015, riportano interessanti principi relativi all'interpretazione dell'articolo 18 Statuto lavoratori, come riformato dalla legge 92/2012 “Fornero”, ma certamente utilizzabili anche ai fini del nuovo contratto a tutele crescenti ex decreto legislativo n. 23/2015 per gli assunti dal 7 marzo 2015.

La sentenza n. 20540 afferma il principio dell'equivalenza all'insussistenza del fatto contestato (che ai sensi del 4° comma dell'articolo 18 S. L. comporta l'applicazione della tutela reale attenuata) del “fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità ossia non suscettibile di alcuna sanzione”. Il principio, condiviso anche dalla dottrina (da parte nostra l'abbiamo sostenuto nell'e-book sul contratto a tutele crescenti della Buffetti di cui David fa cenno in premessa) è anche rispondente a elementari canoni di civiltà giuridica dovendosi altrimenti ritenere sussistente anche la contestazione, per fare un caso ormai di scuola, di non aver salutato il proprio superiore gerarchico.

La sentenza n. 20545 afferma invece un principio che comporta rilevanti implicazioni pratiche laddove si sancisce che la connotazione di gravità del nocumento morale o materiale, previsto dal codice disciplinare ai fini di legittimare il licenziamento, sia elemento costitutivo del “fatto contestato” anche ai fini delle conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 18 S.L. In altre parole secondo il giudice di legittimità l'insussistenza del fatto si concretizza anche quando la fattispecie di illecito tipizzato sia realizzata soltanto in parte



come nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte in cui è risultata mancante (o non accertata) la connotazione di gravità del danno arrecato dal comportamento del lavoratore.

Da parte nostra, come abbiamo sostenuto nel citato e-book, andando però di contrario avviso (è doveroso sottolinearlo!) non solo alla pronuncia in commento ma anche alla dottrina che finora, trattando la problematica, ha letteralmente valorizzato la formale contestazione, riteniamo invece che “il fatto materiale contestato” (tanto più nella esplicita versione del contratto a tutele crescenti), possa sussistere, sempre che ovviamente sia di rilevanza disciplinare ed imputabile al lavoratore, anche se privo della connotazione della gravità (o della volontarietà come nell'esempio da noi trattato nell'e-book a proposito di un licenziamento intimato per danneggiamento volontario poi rivelatosi solo colposo) richiesta ai soli fini, sempre a nostro parere, di stabilire la legittimità o meno del licenziamento ma irrilevante ai fini della conseguenze sanzionatorie.

Analogamente riteniamo sussistente un fatto contestato scomponibile in singoli fatti (esempio X giorni di assenza ingiustificata) o la contestazione di più fatti, di cui poi risulta una sussistenza parziale (quest'ultima fattispecie è contemplata dalla sentenza n. 20540 che però non si pronuncia in merito ritenendola assorbita nell'ambito della fattispecie concreta giudicata).

Peraltro se volessimo aderire alla tesi contraria alla nostra allora basterebbe strutturare la contestazione rendendola plurima e graduandola con gli inadempimenti compresi nella principale così che ognuno dei relativi fatti, se singolarmente sussistente, risulterebbe contestato e non darebbe ingresso alla tutela reale attenuata ma solo a quella indennitaria.

Maurizio Manicasteri

